

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022" pubblicata sulla GURS n. 28 del 14 maggio 2020 Parte I Suppl. Ord.;
- VISTA** la Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 10 "Legge di Bilancio", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14 maggio 2020 Parte I Suppl. Ord.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, con la quale è stato rinnovato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato in ultimo dal decreto legislativo 16/04/2017, n. 104, e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)";
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale 08.04.2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come modificato in ultimo dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (nel seguito "C.T.S.");
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto

- assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 414/Gab del 19/12/2019;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018, con il quale sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale di competenza dell'amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all'espletamento della verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la nota del 31/01/2019 (prot. D.R.A. n. 7238 del 01/02/2019), con cui la **Società SEAP Depurazione Acque s.r.l.** (nel seguito "proponente") ha avanzato al Servizio 1 D.R.A. istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del medesimo D.lgs. per il "**Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale ASI di Aragona-Favara nel territorio dei comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)**" (nel seguito "progetto"), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;
- PRESO ATTO** che la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato è avvenuta in data 20 febbraio 2019;
- PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi del D. lgs. 152/06 e s.m.i.;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA** la nota prot. n. 11885 del 21/02/2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha comunicato la procedibilità dell'istanza al proponente e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
- VISTA** la nota prot. n. 11935 del 21/02/2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;
- ACQUISITO** il parere tecnico della C.T.S. n. 22/2020 del 12/02/2020 (costituito da 47 pagine) con il quale è stato espresso parere negativo riguardo la compatibilità ambientale del progetto;
- VISTA** la nota prot. n. 12494 del 28/02/2020 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso al proponente il parere della C.T.S. n. 22/2020 chiedendo allo stesso di presentare entro e non oltre 10 giorni, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, le proprie eventuali controdeduzioni e/o osservazioni al parere;
- VISTA** la nota del 02/03/2020 (prot. ARTA n. 13027 del 03/03/2020) con la quale il proponente, considerate sia le dimensioni che la complessità del progetto, nonché la complessità delle motivazioni avanzate dalla C.T.S. nell'esprimere il parere, chiede una proroga di 30 giorni del termine indicato per la consegna delle osservazioni di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990;
- VISTA** la nota prot. n. 13893 del 05/03/2020 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di

questo Assessorato, considerate valide le motivazioni espresse dal proponente, concede una proroga di 30 giorni per la consegna delle controdeduzioni di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990;

- VISTA** la nota del 02/04/2020 (prot. D.R.A. n. 19122 del 09/04/2020), con la quale il proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere n. 22/2020 della C.T.S., depositando contestualmente sul Portale Valutazioni Ambientali dell'ARTA tutta la pertinente documentazione tecnico-amministrativa;
- VISTA** la nota prot. n. 20323 del 17/04/2020 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica la documentazione relativa alle controdeduzioni del proponente ai fini delle attività istruttorie di competenza;
- ACQUISITO** il parere tecnico della C.T.S. n. 149/2020 del 20/05/2020 (costituito da 31 pagine) con il quale, in parziale accoglimento delle controdeduzioni del proponente, è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto **ad esclusione** dell'aumento di quantità di ritiro rifiuti pari a 350 mc/giorno non processabili in impianto ma conferiti a smaltimento presso terzi (D15) richiesta rispetto alla quale viene confermato il parere negativo;
- RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si esprime parere di compatibilità ambientale positivo relativamente al **“Progetto di modifiche sostanziali e realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell’agglomerato industriale ASI di Aragona-Favara nel territorio dei comuni di Aragona (AG) e Favara (AG)”** proposto dalla Società SEAP Depurazione Acque s.r.l. con esclusione delle attività di ritiro rifiuti pari a **350 mc/giorno non processabili in impianto ma conferiti a smaltimento presso terzi (D15)** per le quali viene espresso parere negativo.

Il parere favorevole sopra espresso è condizionato all’ottemperanza alle seguenti prescrizioni:

Condizione ambientale	1
Macrofase	Post operam
Fase	Prima dell’avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Il nuovo impianto, oggetto del presente Parere, potrà entrare in esercizio solo dopo che verrà delocalizzato l’adiacente “Istituto Scolastico Enrico Fermi”, sempreché venga rispettato il termine quinquennale di efficacia del relativo provvedimento VIA.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Post operam
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	2
Macrofase	Post Operam
Fase	Prima dell’avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Aspetti Gestionali

Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto dovranno essere trasmessi i contratti conclusi, come da lettere di intenti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	3
Macrofase	Ante Operam - Corso Operam - Post Operam
Fase	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del presente parere per tutte le componenti ambientali sia per la fase ante operam – corso d'opera che per la fase post operam. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.</p> <p>Al fine di confermare l'impatto atmosferico ai ricettori, è necessario che il proponente integri i risultati ottenuti dal modello di dispersione con i valori di fondo rappresentativi della qualità atmosferica dell'aria di progetto attraverso una puntuale campagna di monitoraggio ante-operam.</p> <p>Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA. Nel piano si dovrà prevedere il monitoraggio anche lungo la viabilità di accesso all'impianto relativamente alle componenti atmosfera e rumore.</p> <p>I punti di monitoraggio dovranno essere riportati in apposito elaborato planimetrico.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	4
Macrofase	Post- Operam
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Progettuale
Oggetto della prescrizione	<p>Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà trasmettere il Piano d'emergenza interno - redatto ai sensi della circolare 2730-13-02-2019 recante le disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 integrandolo con la nuova configurazione impiantistica;</p> <p>Il proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso il Piano d'emergenza interno al Prefetto; così che il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano di emergenza esterna all'impianto.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Prefettura di Agrigento

Condizione ambientale	5
Macrofase	Post- Operam
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà trasmettere il Piano di gestione Operativa.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	6
Macrofase	Ante Operam - Post Operam
Fase	Prima dell'inizio dei lavori – in fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Controllo (PMeC), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del presente parere; I punti emissivi, di punti conferimento degli scarichi e la presenza vasche di stoccaggio e/o trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere riportati in apposito elaborato planimetrico.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Ante Operam - Post Operam
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	7
Macrofase	Post opera
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Mitigazione
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato un piano di gestione/manutenzione delle opere a verde. Il piano dovrà prevedere per l'irrigazione il riutilizzo delle acque meteoriche e l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici. Il piano dovrà prevedere dall'entrata in esercizio dell'impianto la verifica di attecchimento delle specie arboree e arbustive per cinque anni dopo la messa a dimora.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere tecnico specialistico ambientale n. 149/2020 del 20/05/2020 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Articolo 3

Il presente Decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 e

ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 4

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio del progetto, dovrà verificare che tali fasi siano svolte in conformità agli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato ed alle prescrizioni impartite con il provvedimento V.I.A. reso per il progetto, ai sensi dell'art. 26 (oggi art. 25) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con decreto assessoriale n. 144/Gab del 28/04/2015.


Articolo 5

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato, all'indirizzo telematico: <https://si-vvi.regione.sicilia.it> (Cod. Procedura n. 300), nonché, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e nella G.U.R.S. in forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, **25 AGO. 2020**

L'Assessore
On.le Avv. *Saverio Sordano*





OGGETTO: “Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita nell’agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara.” Controdeduzioni ex art. 10-bis L. 241/90 e s.m.i.

Sigla Progetto: “AG3 RIF1”

Proponente: “Ditta SEAP DEPURAZIONE ACQUE SRL (SEAP D.A.) con sede legale e operativa in Zona Industriale ASI - Via Miniera Taccia Caci Pirandello 92021 Aragona (AG).

Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii - Controdeduzioni ex art. 10-bis L. 241/90 e s.m.i.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana contenute nel portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 149 /2020 del 20.05.2020

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e s.m.i.;

VISTO il DPR 13/06/2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;



VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 7238 del 01.02.2019, con cui la Società SEAP s.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto indicato in oggetto;

PRESO ATTO che è stato dato avviso sul sito dell'autorità competente (SI.VVI. del 20 febbraio 2019) dell'attivazione del procedimento, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. ARTA n. 11935 del 21/02/2019 con cui il Servizio 1 VIA/VAS trasmette alla C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionali l'istanza della Ditta SEAP S.r.l. e la relativa scheda C;

PRESO ATTO che non sono pervenute a questa C.T.S. osservazioni formulate entro i termini di cui all' art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che in data 18.09.2019 la pratica in oggetto è stata assegnata al relativo Gruppo Istruttorio;

VISTA la nota prot. ARTA n. 31849 del 13.05.2019, con cui il Servizio 1 VIA/VAS, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha convocato la conferenza di servizi istruttoria per giorno 29.05.2019;

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

AMBITO GENERALE

Allegato 1 - Relazione tecnica

Allegato 1/bis - Relazione di riferimento

ELABORATI AMBIENTALI

Allegato 2A - Proposta Piano Monitoraggio e Controllo

Allegato 4B - Valutazione impatto acustico

SIA

Allegato 6 - Sintesi non tecnica

ELABORATI AMMINISTRATIVI

Schede IPPC - Scheda A Informazioni generali

Schede IPPC - Scheda B Capacità produttiva



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Schede IPPC - Scheda C Materie prime
Schede IPPC - Scheda D Emissioni
Schede IPPC - Scheda E Sistemi di contenimento
Schede IPPC - Scheda F Energia
Schede IPPC - Scheda G Riassuntiva
Allegato 19 - Certificazioni in possesso

ELABORATI INTERVENTO

Allegato 3 - Stralcio P.R.G. in scala 1:2000
Allegato 3A - Layout impianto in scala 1:200
Allegato 3B - Planimetria dello stabilimento (atmosfera)
Allegato 3C - Planimetria dello stabilimento (rete idrica e scarichi)
Allegato 3D - Planimetria dello stabilimento (rumore)
Allegato 3E - Planimetria dell'impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti
Allegato 5 - Relazione geologica/idrogeologica
Allegato 7 - Schema a blocchi con relativi flussi
Allegato 8 - Piano di dismissione
Allegato 9 - Planimetria posizionamento apparecchiature
Allegato 10 - Elenco apparecchiature
Allegato 11 - Rendering stato di progetto
Allegato 12 - Fotoinserimento dell'intervento
Allegato 13 - Elenco C.E.R.
Allegato 14 - Documentazione fotografica stato di fatto
Allegato 16 - Schema di processo

ELABORATI CATASTALI

Allegato 15 - Mappa catastale

ELABORATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Allegato 17 - Progetto impianto antincendio - Relazione tecnica
Allegato 18 - Progetto impianto antincendio - Layout di impianto

VISTA la Nota prot. 11885 del 21/02/2019 recante “Dichiarazione di procedibilità” dell’istruttoria da parte del RUP e ribadito che ai sensi del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

LETTO il “Parere Istruttorio Intermedio” (PII) della CTS n. 34 del 29.05.2019;

VISTA la nota prot.295/SV del 12.06.2019 con la quale la Ditta Seap Depurazioni S.r.l. ha trasmesso, la seguente documentazione, in riscontro ai rilievi espressi durante la conferenza dei servizi del 29.05.2019.

- Controdeduzioni conferenza di servizi del 29/05/2019 (Elaborato N°18.107.06R.0001);
- Allegato 7 - Schema a blocchi con relativi flussi - (Elaborato n°18.107.03A.0020)
- Relazione sugli Autocontrolli Anno 2018 “Redatta da ARPA Sicilia UOC-ST Agrigento;

LETTE le Controdeduzioni del Proponente, pervenute con nota acquisita al prot. ARTA n. 42044 del 17/06/2019.



VISTA la nota prot. 357/SV del 22.07.2019 con la quale la Ditta SEAP Depurazioni S.r.l. ha trasmesso, la seguente documentazione INTEGRAZIONE MODIFICA IMPIANTISTICA MIGLIORATIVA:

Allegato 3 - Layout impianto;
Allegato 3E - Planimetria dell'impianto
Allegato 9 - Planimetria posizionamento apparecchiature;
Allegato 20 - layout deposito ossigeno liquido;
Allegato 21 - Relazione specialistica deposito ossigeno liquido;
Allegato 22 - Relazione integrazione impianto strippaggio ammoniac.

PRESO ATTO che è stato dato avviso sul sito dell'autorità competente (SI.VVI. del 19 Novembre 2019) della documentazione relativa alla modifica impiantistica, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che non sono pervenute a questa C.T.S osservazioni formulate entro i termini di cui all' art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii relative alla nuova pubblicazione;

CONSIDERATO che il progetto prevede “un ampliamento/revamping del proprio impianto autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 1315 del 15/09/2016, perfettamente funzionante per aumentare la capacità e la qualità di trattamento dell'impianto in esame”.

CONSIDERATO che ad oggi l'impianto è composto dalle seguenti sezioni:

- Sezione di scarico rifiuti neutro alcalini
- Sezione di scarico emulsioni oleose
- Sezione di stoccaggio rifiuti liquidi neutro-alcalini
- Sezione di stoccaggio/trattamento emulsioni oleose
- Sezione di scarico e stoccaggio rifiuti liquidi acidi
- Sezione di scarico e stoccaggio reagenti
- Sezione di trattamento aeriformi
- Sezione di trattamento chimico-fisico
- Sezione di disidratazione fanghi
- Sezione di stoccaggio concentrato osmosi
- Sezione di trattamento biologico e finissaggio
- Sezione di accumulo acque

CONSIDERATO che rispetto all'attuale configurazione impiantistica, nella medesima piattaforma si intende aggiungere:

1. Aumento quantità ritiro rifiuti da 550 m³/giorno a 1200 m³/giorno (di cui 350 m³/giorno verranno conferiti a smaltimento presso terzi);
2. Aumento della capacità di trattamento da 550 m³/giorno a 850 m³/giorno;
3. N. 1 area di scarico;
4. N. 3 reattori chimico-fisico;
5. N. 1 vasca di trattamento biologico MBR2;
6. Realizzazione di un serbatoio da 30 mc per il deposito ossigeno liquido;
7. N. 2 linee di osmosi inversa;
8. N. 2 evaporatori;
9. Recupero acqua osmotizzata per uso industriale e/o cessione verso terzi anche per uso irriguo;



10. Ampliamento silos calce da 30 m³ a 60 m³;
11. Bonifico fusti e cisternette;
12. Copertura zona aree di scarico;
13. Integrazione CER 20 03 06;
14. Sezione di strippaggio ammoniac.

Localizzazione Impianto

Il sito in cui è prevista la realizzazione del “progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non”, ricade all’interno dell’area industriale dei comuni di ARAGONA e FAVARA destinata all’insediamento di attività produttive.

Dagli atti catastali, l’area di ubicazione dell’impianto ricade al foglio n° 11 particelle n° 1199 del Comune di Favara e al foglio n° 85 particelle 297 del Comune di Aragona.

Il sito in esame è nella piena disponibilità della SEAP.

L’area è completamente recintata ed ha una superficie catastale di 11.149 m², ma la superficie reale è di circa 12.500 m² di cui:

- 7.027 m² circa di superficie scoperta impermeabilizzata;
- 3.373 m² circa per gli edifici (capannone, tettoie, edificio uffici, cabina MTBT, ecc);
- 2.100 m² circa, (la restante area) occupata dalla superficie scoperta non impermeabilizzata (aree a verde).

Le coordinate geografiche sono Latitudine 37° 21’ 49’’ N e Longitudine 13° 37’ 58’’ E.

L’area è ubicata nell’agglomerato industriale di Agrigento “Aragona-Favara” e si trova in prossimità di uno degli svincoli della S.S. n. 189 che si innesta sulla S.P. n. 15C per poi raggiungere facilmente lo scorrimento veloce S.S. 121 Palermo-Agrigento.

Ad oggi l’impianto risulta regolarmente autorizzato all’esercizio con Decreto Dirigenziale n. 1315 del 15/09/2016 ed è composto dalle seguenti sezioni:

- Sezione di scarico rifiuti neutro alcalini
- Sezione di scarico emulsioni oleose
- Sezione di stoccaggio rifiuti liquidi neutro-alcalini
- Sezione di stoccaggio/trattamento emulsioni oleose
- Sezione di scarico e stoccaggio rifiuti liquidi acidi
- Sezione di scarico e stoccaggio reagenti
- Sezione di trattamento aeriformi
- Sezione di trattamento chimico-fisico
- Sezione di disidratazione fanghi
- Sezione di stoccaggio concentrato osmosi
- Sezione di trattamento biologico e finissaggio
- Sezione di accumulo acque

Rispetto *all’attuale configurazione impiantistica, nella medesima piattaforma si intende aggiungere:*

1. *Aumento quantità ritiro rifiuti da 550 m³/giorno a 1200 m³/giorno (di cui 350 m³/giorno verranno conferiti a smaltimento presso terzi);*



2. *Aumento della capacità di trattamento da 550 m³/giorno a 850 m³/giorno;*
3. *N. 1 area di scarico;*
4. *N. 3 reattori chimico-fisico;*
5. *N. 1 vasca di trattamento biologico MBR2;*
6. *Realizzazione di un serbatoio da 30 mc per il deposito ossigeno liquido;*
7. *N. 2 linee di osmosi inversa;*
8. *N. 2 evaporatori;*
9. *Recupero acqua osmotizzata per uso industriale e/o cessione verso terzi anche per uso irriguo;*
10. *Ampliamento silos calce da 30 m³ a 60 m³;*
11. *Bonifico fusti e cisternette;*
12. *Copertura zona aree di scarico;*
13. *Integrazione CER 20 03 06;*
14. *Sezione di strippaggio ammoniaca.*

LETTO l'art. 10bis, L.241/90 e s.m.i. che così dispone:

“Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. [...omissis...]. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. [...omissis...]

VISTO il Parere PIC di questa CTS n. 22/2020 del 12 febbraio 2020, negativo al *“Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara.”*

CONSIDERATO che, a seguito del predetto Parere n. 22/2020 del 12 febbraio 2020, il Serv. I del DRA ha trasmesso al Proponente con la Nota prot. n. 12494 del 28.02.2020 il citato Parere e la richiesta di formulazione di eventuali *“controdeduzioni e/o osservazioni”*, ai sensi del riportato art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.;

LETTI i seguenti elaborati del Proponente, trasmessi dal Serv. I del DRA alla CTS con nota n. 20323 del 17.04.2020:

- RELAZIONE TECNICA
- ALLEGATO 1-STUDIO DI IMPATTO MEDIANTE SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE
- ALLEGATO 2-SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO
- ALLEGATO 3-PMeC -AMPLIAMENTO
- ALLEGATO 4-PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
- ALLEGATO 5-PIANO DI GESTIONE OPERATIVA



- ALLEGATO 6-PIANO DI EMERGENZA INTERNO
- ALLEGATO 7-LETTERA INTENTI CONFEDERAZIONE GENERALE AGRICOLTURA ITALIANA
- ALLEGATO 8-DICH DISPONIBILITA' ALLO SMALTIMENTO RIFIUTO CER 161003
- ALLEGATO 9-VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
- ALLEGATO 10-PLANIMETRIA AREE A VERDE
- ALLEGATO 11-LETTERA INTENTI SEAP D.A. – CIPROGEST
- ALLEGATO 12-LETTERA INTENTI SEAP D.A. – PROFINECO
- ALLEGATO 13-ORDINANZA 1-RIF 27.03.2020
- ALLEGATO 14-MAIL BONANNO 28.03.2020
- ALLEGATO A RESOCONTO OMOLOGHE-CONFERIMENTI 2019
- ALLEGATO A1 LEGENDA ALL.A
- ALLEGATO B DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
- ALLEGATO C RELAZIONE AUTOCONTROLLI ANNO 2018-2019
- ALLEGATO D PREFETTURA AG VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 23.04.18
- CARTA DI IDENTITA' VELLA SERGIO

RILEVATO che, in estrema sintesi, le ragioni indicate da questa CTS nell'ambito del Parere negativo VIA n. 22/2020 (al quale comunque integralmente si rimanda) sono:

1. *che il Proponente non ha fornito una descrizione esaustiva dei rapporti di coerenza e compatibilità del progetto con gli atti di pianificazione e programmazione: Piano di Gestione dei Rifiuti; il Piano Regionale di Tutela della qualità dell'Aria (dgr 268 del 18 luglio 2018);*
2. *che il Proponente non ha fornito una valutazione in merito alle alternative di progetto ed all'opzione "zero";*
3. *che, in particolare, in merito alle alternative progettuali, nel S.I.A. non sono state analizzate "differenti tecnologie impiantistiche";*
4. *che il proponente nella relazione sulle BAT fa riferimento alle MTD individuate nella sezione "Impianti di trattamento rifiuti liquidi" del Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (Linee Guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili ex art.3, comma 2 del D.Lgs. 372/99) oggi superate dalle MTD ai sensi delle BAT Decisione Unione Europea 2018/1147 C.E. 10.08.2018 Direttiva 2010/75/UE;*
5. *che non risultano menzionate le fonti di approvvigionamento del rifiuto in ingresso, né se siano già stipulati contratti preliminari in tal senso, tali da giustificare l'aumento della capacità impiantistica richiesta;*



6. *che non è stato prodotto uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli elementi in esso implicati;*
7. *che non è stato prodotto il Piano di Monitoraggio Ambientale, (redatto secondo "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)" MATTM- ISPRA che è differente dal Piano di Monitoraggio e Controllo;*
8. *che non risulta redatto il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti" di cui all'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132;*
9. *che non risulta redatto il "Piano di gestione operativa", secondo le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019;*
10. *che in merito all'unità impiantistica di Strippaggio dell'ammoniaca non è stato aggiornato né integrato il SIA e né lo schema a blocchi,;*
11. *che nel PMC non è stata trattata l'unità impiantistica di strippaggio dell'ammoniaca;*
12. *che nell'unità impiantistica di strippaggio dell'ammoniaca il proponente non ha dato una descrizione esaustiva sul trattamento del flusso in uscita dalla scrubber e che lo schema impiantistico allegato non è leggibile, non si comprende quindi come sia destinata a funzionare questa sezione dell'impianto;*
13. *che non risultano menzionata alcuna indagine di mercato né eventuali contratti preliminari per la vendita del solfato d'ammonio (sottoprodotto) prodotto dall'impianto di strippaggio dell'ammoniaca come fertilizzante o ammendante, né dell'olio prodotto nella sezione di stoccaggio/trattamento emulsioni oleose;*
14. *che, così come evidenziato anche da ARPA al punto 3.5.4.4, in merito al quantitativo di rifiuti 350Mg/giorno da conferire presso impianti terzi nel SIA non risultavano menzionati eventuali contratti preliminari dove conferire i suddetti rifiuti;*
15. *che nell'istanza di autorizzazione il Proponente chiede "L'aumento quantità ritiro rifiuti da 550 m³/giorno a 1200 m³/giorno", ma di cui 350 m³/giorno non vengono in alcun modo processati, per essere conferiti a smaltimento presso terzi, per cui il sito rappresenta una mera area di deposito (operazione D15). Il Proponente giustifica l'operazione (che si presenta quale mera intermediazione) sostenendo "che è stata pensata per superare casi di emergenza in determinati periodi dell'anno, legati spesso ad avverse condizioni meteo";*
16. *che, come sito di smaltimento presso terzi, pur menzionando, in via del tutto indicativa, gli impianti Profineco S.p.A. e Ciprogest siti nel Comune di Termini Imerese a cui inviare 350 Mg / giorno (122.500 m³/anno), non è stato prodotto alcuno studio sul traffico indotto da e per.*
17. *che nelle controdeduzioni in risposta ad ARPA il proponente ha inteso superare la suddetta criticità ("pensata ad esempio..... ed in via del tutto indicativa") come di seguito riportato:*



Il quantitativo eccedente richiesto in ingresso dalla scrivente di 350 Mg/giorno da stoccare in D15 per il successivo conferimento presso terzi da aggiungere agli 850 Mg/giorno cui al paragrafo precedente, porterebbe ad una complessiva quantità di rifiuto in ingresso alla piattaforma pari a 1200 Mg/giorno.

In realtà, la richiesta aggiuntiva della quantità di stoccaggio (D15) per successivo conferimento presso terzi, di 350 Mg/giorno di cui al paragrafo precedente, è stata pensata ad esempio, per superare casi di emergenza in determinati periodi dell'anno legati spesso ad avverse condizioni meteo che, a seguito delle abbondanti piogge, hanno generato una sproporzionata produzione di percolati di discariche, sfociate in passato in emergenze in diversi Comuni della Regione. Dunque, solo in queste simili circostanze, la SEAP D.A. intendeva trovarsi pronta a soddisfare la richiesta del cliente e consentire allo stesso, ove possibile, di limitare o eliminare l'emergenza in atto.

Detti rifiuti è preferibile trattarli presso la piattaforma della SEAP DA, all'interno della capacità di trattamento richiesta pari a 850 Mg/giorno e, solo nei casi in cui l'impianto ne fosse impossibilitato, optare di avvalersi di impianti terzi all'uopo autorizzati. A tal proposito, in via del tutto indicativa, gli impianti potrebbero essere quello della PROFINECO SpA e quello della Ciprogest Srl, entrambi all'uopo autorizzati, siti nella zona industriale del Comune di Termini Imerese (PA) con i quali sono in corso rapporti commerciali anche con società del gruppo SEAP.

18. *che vi è una incongruenza sull'uso dell'acqua post-trattamento; nell'istanza presentata dalla ditta si chiede che l'acqua recuperata a valle del processo produttivo possa essere ceduta verso terzi anche per uso irriguo, mentre nel SIA il proponente chiede che l'acqua recuperata a valle del processo produttivo sia ceduta a terzi solo per usi industriali.*
19. *che in merito alle richieste di ARPA sul PMeC non si trova riscontro nella relazione sulle controdeduzioni formulate dal proponente (doc.18.107.06R.0002).*
20. *che si sono riscontrati riferimenti non corretti e discrepanze probabilmente refusi che rendono di difficile comprensione alcuni paragrafi del SIA; (p. es. par. 3.7 pag.167 Comune Augusta, par.3.2 pag.164le vasche stoccaggio saranno realizzate...(il progetto non prevede la realizzazione di nuove vasche di stoccaggio acque prima pioggia, acque lavaggio ecc.)e ancora nel quadro ambientalela piattaforma polifunzionale sarà dotata di tre impianti di aspirazione e trattamento aeriformi mentre nel quadro progettuale gli impianti di aspirazione sono due.....e ancoraLa realizzazione dell'impianto di TMB comporterà un impatto permanente sulla componente paesaggio, in quanto l'impianto modificherà la percezione visiva di un intorno di territorio a configurazione rurale che trae origine fra l'unione dei terreni coltivati dall'uomo e le relative strutture abitative e di esercizio;*
21. *che pur trattandosi di un "Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma già esistente di trattamento rifiuti liquidi pericolosi", sulla componente rumore il proponente afferma di non disporre di dati specifici, in merito alle informazioni sulle attrezzature da utilizzare;*
22. *i bioindicatori, che il proponente afferma di utilizzare per la valutazione della qualità dell'aria, possono essere utili parametri funzionali a determinare le condizioni di stress dell'area in esame, incluso quindi eventuali fenomeni di degrado atmosferico; tuttavia il monitoraggio di tali indicatori è un processo di raccolta sistematica di dati qualitativi e quantitativi, operata con una procedura standardizzata in un dato periodo di tempo. Pertanto, la valutazione visiva della vegetazione spontanea circa il deperimento o meno durante un numero non definito di sopralluoghi, si considera non idoneo a fornire una descrizione dello stato di qualità dell'atmosfera;*
23. *che pur evidenziano nel SIA che "il vento è il principale motore del trasporto degli inquinanti e a questi fini la sua caratteristica più importante è la velocità. La velocità del vento influenza la*



velocità con la quale un inquinante viene trasportato orizzontalmente lontano dalla sorgente, come anche la qualità dell'aria diluente mescolata (minore è la velocità del vento, minore è la diluizione e più elevato l'impatto ambientale). La direzione del vento influenza l'area ricettrice interessata dall'inquinamento relativa alla sorgente (una direzione del vento persistente con variazione minima massimizza l'impatto specialmente se è diretta verso un recettore sensibile", non è riportato alcuno studio sulla velocità e sulla direzione prevalente dello stesso, durante tutto l'arco dell'anno né uno studio sulla eventuale ricaduta degli inquinanti;

- 24. che sul lato sud-ovest confinante con l'impianto è presente un recettore sensibile (istituto di istruzione secondaria superiore I.S.S. Enrico Fermi) e che l'aumento del traffico indotto (conseguente all'aumento della quantità di ritiro rifiuti da 550 m³/giorno a 1200 m³/giorno (di cui 350 m³/giorno verranno conferiti a smaltimento presso terzi) genererà un impatto significativo verso lo stesso;*
- 25. che non è stato prodotto alcuno studio sul traffico indotto considerato che è previsto un transito giornaliero in impianto di circa 60 mezzi;*
- 26. che non è stato prodotto un elaborato specifico per gli interventi previsti di Opere a Verde;*
- 27. che nel Quadro Ambientale non è stata analizzata la componente Salute Umana.*

CONSIDERATO che il Proponente esamina analiticamente quanto rilevato da CTS nel Parere negativo VIA n. 22/2020 e risponde:

Punto 1)

Il Proponente non ha fornito una descrizione esaustiva dei rapporti di coerenza e compatibilità del progetto con gli atti di pianificazione e programmazione: Piano di Gestione dei Rifiuti; Piano Regionale di Tutela della qualità dell'Aria (dgr 268 del 18 luglio 2018)."

CONSIDERATO che il proponente in merito al Punto 1 evidenzia:

- *la produzione regionale dei rifiuti speciali riferiti al biennio 2011-2012 dedotti dalle dichiarazioni MUD per gli anni 2012-2013;*
- *i dati della raccolta differenziata relativi alla provincia di Agrigento riferiti all'anno 2012 e i dati ISPRA del 2015, dove la percentuale è pari al 14,08 %;*
- *i dati pubblicati da ISPRA nel "Rapporto Rifiuti Urbani" edizione 2018, dove per la provincia di Agrigento la percentuale è notevolmente aumentata (46,50 %);*
- *che la Sicilia rispetto alla produzione rilevata ha gestito circa 4.256.775 tonnellate di rifiuti speciali nel 2012, registrando una lieve diminuzione rispetto al 2011 con 4.684.911 t/ gestite;*
- *che il fabbisogno impiantistico della Regione Sicilia è stimato per le operazioni di smaltimento da 959.341 ton/anno. a 1.130.000 ton/anno;*
- *che attualmente, il sistema impiantistico regionale per le operazioni di smaltimento D8 (trattamento biologico di eluenti e percolati), D9 (trattamento chimico/fisico rifiuti liquidi) e D9(trattamento*



chimico/fisico emulsioni oleose) tratta complessivamente 607.200 ton/anno di rifiuti liquidi ben al di sotto del fabbisogno impiantistico stimato nel Piano Regionale;

- *che tra gli impianti esistenti e in esercizio riportati nell'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Sicilia, per la provincia di Agrigento l'unico impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi risulta essere quello della ex SEAP Soc. Europea Appalti Pubblici S.r.l. D.D.G. AIA n. 998 del 22.12.2010 oggi società SEAP Depurazione Acque S.r.l. (voltura AIA D.D.G. n. 1077 del 14.07.2015);*
- *che con la richiesta di ampliamento della SEAP Depurazione Acque S.r.l. si raggiungerebbe un quantitativo complessivo di reflujo pari a 420.000 ton/anno, di cui 297.500 ton/anno da inviare al trattamento chimico-fisico biologico dei rifiuti liquidi, e il restante 122.500 ton/anno presso impianti terzi debitamente autorizzati; e quindi la capacità di trattamento chimico-fisico biologico dei rifiuti liquidi aumenterà, per differenza, di ton 130.000 (ton 297.500 – ton 167.500) in più rispetto a quanto oggi autorizzato;*
- *che in Regione Sicilia potranno essere trattati complessivamente 737.200 ton/anno (607.200+130.00), ancora al di sotto del fabbisogno impiantistico stimato nel Piano Regionale (959.341 ton/anno. a 1.130.000 ton/anno);*

CONSIDERATO che nell'aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Speciali viene ritenuto come motivo **“penalizzante”** la localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti a distanza inferiore a km 3 rispetto a “case isolate”;

CONSIDERATO che il proponente afferma *che dal perimetro dell'impianto si individuano delle case isolate ad una distanza di circa mt 720 e che l'unico impatto che le possa coinvolgere riguarda le emissioni in atmosfera provenienti dal punto di emissione autorizzato E1;*

CONSIDERATO e VALUTATO che per il punto di emissione E1, posto a valle di un sistema di abbattimento ad umido costituito da un doppio scrubber acido/base, sono stati previsti ed attuati, a partire dalla sua messa a regime, i controlli previsti dal PMeC validato da ARPA ST Agrigento con nota prot. 8314 del 18/02/2019;

VALUTATO che dalla “Relazione Autocontrolli Anno 2018 e 2019” trasmesse da ARPA ST Agrigento con note prot. 4138 del 25/01/2019 e prot. n. 0015326/2020 del 03/04/2020 si evidenzia il pieno rispetto dei limiti imposti dal Decreto Autorizzativo A.I.A giusto D.D.S. 617 del 04/06/2019, anche in riferimento all'impatto odorigeno, dove sono stati valutati gli effetti ipotizzando l'innalzamento del camino a mt 35, sia in corrispondenza dei recettori individuati che in tutto il dominio di studio;

CONSIDERATO che il proponente relativamente al “progetto, per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non”:

- ha presentato lo studio di impatto sulla componente aria mediante simulazione della dispersione atmosferica proveniente dall'impianto di trattamento SEAP Depurazione Acque S.r.l. esistente utilizzando il modello CALPUFF;
- che il citato studio ha avuto come obiettivo la valutazione previsionale dell'impatto sul territorio relativo all'ampliamento produttivo dell'impianto, in termini di ricadute di C₆H₆, CH₄, COVNM, H₂S, HCl, TOC, NH₃, NO_x, SO₂, le cui concentrazioni attese sono state cautelativamente



incrementate del 20% rispetto a quelle massime finora riscontrate durante i monitoraggi periodici, e la sorgente emissiva è stata considerata attiva a ciclo continuo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente afferma *che dall'analisi delle risultanze modellistiche del citato studio lo stabilimento della SEAP Depurazione Acque srl, contribuisce in maniera non significativa all'impatto sulla qualità dell'aria del territorio circostante e che nessuno degli inquinanti rilevato ed oggetto di indagine presso i recettori individuati, ha presentato superamenti anche nell'ipotesi di un incremento cautelativo del 20% rispetto alle attuali concentrazioni degli inquinanti;*

VALUTATO quindi che il proponente ha fornito una descrizione sui rapporti di coerenza e compatibilità del progetto con i seguenti piani:

- Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali (Aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Speciali del 09/02/2016 e successivo adeguamento del 22/02/2017);
- Piano stralcio della gestione integrata dei rifiuti;

CONSIDERATO che il progetto:

- non ricade in aree ad elevata crisi ambientale;
- non ricade in area industriale classificata come IT1914;
- non ricade in area urbana su cui si evidenzia una ricaduta significativa delle emissioni atmosferiche;

VALUTATO che il progetto è coerente con il Piano Regionale di Tutela della qualità dell'Aria;

Punto 2)

Il Proponente non ha fornito una valutazione in merito alle alternative di progetto ed all'opzione "zero";

CONSIDERATO che nelle controdeduzioni relativamente **all'Alternativa 0** il proponente:

- afferma che *il territorio siciliano è, ad oggi, fortemente sprovvisto di impianti per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le cui produzioni sono aumentate progressivamente ed inesorabilmente nel corso degli anni, così come le esigenze di smaltimento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi non recuperabili presso impianti di trattamento ubicati oltre i confini regionali, con evidenti e non indifferenti costi legati al trasporto ultraregionale;*
- ha fornito una valutazione su tutte le componenti ambientali rispetto alla non realizzazione dell'intervento che nel caso in esame coincide con l'impianto attualmente autorizzato ed in esercizio;

CONSIDERATO e VALUTATO che la realizzazione del progetto determinerà:

- un aumento dell'innalzamento del livello sonoro dovuto all'aumento del traffico veicolare e per il quale sono state previste in fase di esercizio le seguenti misure di mitigazione: dotazione di cabine di insonorizzazione per le macchine operatrici, installazione delle nuove linee all'interno di capannoni, piantumazione di alberi intorno al perimetro dell'area;
- un consumo di energia termica dovuto all'installazione di una caldaia a metano a servizio della sezione emulsioni e della sezione evaporazione ed un aumento del consumo di energia elettrica pari al 30%;
- una diminuzione di consumo idrico industriale dovuta al recupero dell'acqua osmotizzata che verrà riutilizzata per uso industriale;



VALUTATO che il proponente ha fornito una valutazione in merito all'opzione "zero";

Punto 3)

In merito alle alternative progettuali, nel S.I.A. non sono state analizzate "differenti tecnologie impiantistiche";

CONSIDERATO che relativamente alle differenti tecnologie impiantistiche in base alla tipologia di rifiuti trattati, il proponente ha fornito come alternativa impiantistica, la "white oxidation";

CONSIDERATO che in merito il Proponente afferma che tale tecnologia impiantistica, per la tipologia di rifiuti liquidi presenti in Sicilia e per il loro valore commerciale, non è economicamente sostenibile;

VALUTATO che il proponente ha fornito un'analisi in merito alle differenti tecnologie impiantistiche" e che si considerano condivisibili le considerazioni effettuate circa la non sostenibilità economica;

Punto 4)

Il proponente nella relazione sulle BAT fa riferimento alle MTD individuate nella sezione "Impianti di trattamento rifiuti liquidi" del Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (Linee Guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili ex art.3, comma 2 del D.Lgs. 372/99) oggi superate dalle MTD ai sensi delle BAT Decisione Unione Europea 2018/1147 C.E. 10.08.2018 Direttiva 2010/75/UE.

CONSIDERATO che nel Piano di Monitoraggio Ambientale viene fatto esplicito riferimento alla Decisione Commissione UE 2018/1147/UE – Emissioni industriali – Adozione conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività di trattamento dei rifiuti – Direttiva 2010/75/UE;

CONSIDERATO e VALUTATO che con nota prot N.0015326/2020 del 03/04/2020 l'Arpa Sicilia ha trasmesso i risultati dell'attività di autocontrollo relative al 2019 in cui dichiara l'efficacia del ciclo di depurazione e dei presidi di abbattimento alle emissioni in atmosfera in linea con le migliori tecniche disponibili (BAT);

VALUTATO quindi che nel documento revisionato il proponente fa riferimento alle MTD ai sensi delle BAT Decisione Unione Europea 2018/1147 C.E. 10.08.2018 Direttiva 2010/75/UE;

Punto 5)

Non risultano menzionate le fonti di approvvigionamento del rifiuto in ingresso, né se siano già stipulati contratti preliminari in tal senso, tali da giustificare l'aumento della capacità impiantistica richiesta;

CONSIDERATO che il proponente ha prodotto un documento "Resoconto omologhe-conferimenti 2019" relativo alle richieste di conferimenti per l'anno 2019 ricevute da parte di terzi;

VALUTATO che la richiesta di conferimenti per l'anno 2019 (262.278,422 tonn) è maggiore rispetto alle quantità effettivamente conferite in piattaforma (167.295,845 tonn) e leggermente inferiore alla capacità autorizzata (167.500tonn);

VALUTATO quindi che la richiesta di aumento della capacità impiantistica da parte del proponente è dettata dal rapporto tra la produzione di rifiuti e la carente dotazione impiantistica della Regione Sicilia;



Punto 6)

Non è stato prodotto uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli elementi in esso implicati;

CONSIDERATO che l'intervento previsto riguarda:

- la realizzazione della seconda vasca di trattamento biologico MBR identica a quella esistente;
- la realizzazione di una seconda area di scarico (gemella a quella esistente con tettoia);
- l'assemblamento delle nuove sezioni impiantistiche: Ozonizzazione; Sezione Evaporazione Sottovuoto; Strippaggio dell'Ammoniaca;

CONSIDERATO che le opere civili ed elettromeccaniche riguarderanno le seguenti fasi:

- Perimetrazione e recinzione delle aree di cantiere;
- Sgombero di qualsiasi altro materiale che ostacoli le lavorazioni;
- Rimozione pavimentazione per la realizzazione della seconda vasca di trattamento biologico MBR;
- Realizzazione della nuova rete di collettamento alla nuova vasca;
- Realizzazione della nuova vasca (scavo, posa in opera del magrone di sottofondazione, posa in opera della guaina impermeabilizzante in HDPE da 2mm, posa in opera delle armature per la realizzazione delle platee di fondazione, posa in opera del conglomerato cementizio, posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione delle vasche, posa in opera del conglomerato cementizio ecc...);
- Realizzazione del camino E2 (caldaia);
- Realizzazione dell'impianto di trattamento aeriformi (F-305) a servizio delle aree di scarico e della sezione di trattamento chimico-fisico - condizionamento/ispessimento fanghi;
- Realizzazione dell'impianto di ozonizzazione;
- Realizzazione dell'impianto di strippaggio dell'ammoniaca;
- Installazione e messa in funzione delle nuove linee dell'impianto di produzione e nuovo sistema di aspirazione di aeriformi.

CONSIDERATO e VALUTATO che nel PMA riferito all'intera durata del cantiere, stimata complessivamente in 15 mesi, è previsto:

- documentare l'evolversi della situazione ambientale ante operam al fine di verificare che la dinamica dei fenomeni ambientali sia coerente rispetto alle previsioni dello studio d'impatto ambientale;
- segnalare il manifestarsi di eventuali criticità ambientali affinché sia possibile intervenire nei modi e nelle forme più opportune per evitare che si producano eventi irreversibili e gravemente compromissivi della qualità dell'ambiente;
- garantire il controllo di situazioni specifiche, affinché sia possibile adeguare la conduzione dei lavori a particolari esigenze ambientali;

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente, nel Piano di Monitoraggio Ambientale afferma:

- *prima dell'inizio delle opere di realizzazione, ovvero prima dell'allestimento del cantiere, e durante le attività di cantiere verrà condotto un campionamento della qualità dell'aria attraverso due punti, a monte e a valle dell'impianto, lungo la direttrice principale del vento con frequenza bimestrale;*
- *per tutta la durata del cantiere, dal suo allestimento alla sua dismissione, è prevista l'impermeabilizzazione mediante la posa di guaine in HDPE nelle aree di deposito e di lavorazione atte ad abbattere il rischio di inquinamento delle acque superficiali e del suolo (riconducibili prevalentemente agli eventuali sversamenti accidentali); al fine di accertare l'efficacia delle misure di mitigazione adottate e*



consentire di intervenire tempestivamente nel caso si verifichi un evento imprevisto, si prevede il monitoraggio del suolo superficiale;

- *in merito alla **componente suolo**, durante le attività di cantiere, è previsto un singolo campionamento nell'area di realizzazione della nuova vasca MBR;*
- *durante la realizzazione dell'opera il monitoraggio alla **componente rumore** consentirà di verificare e prevenire il deterioramento del clima acustico nelle aree limitrofe alle aree di lavoro o all'opera in esercizio e verificare l'eventuale necessità di adottare misure di mitigazione o rimodulare, dove possibile, le attività di cantiere; nel corso delle campagne di monitoraggio verranno rilevati i parametri acustici con frequenza bimestrale ed i punti di misura saranno individuati in corrispondenza dei quattro lati perimetrali dell'impianto.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente afferma che la circolazione idrica sotterranea è praticamente inesistente e di conseguenza viene esclusa a priori l'esistenza di una falda freatica e connessioni o scambi idrici con le idrostrutture confinanti, di conseguenza non è applicabile il monitoraggio delle acque sotterranee;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel Piano di Monitoraggio all'interno dell'area di cantiere sono previste le seguenti misure di attenuazione:

- accorgimento per i lavori di scavo con regimentazione delle acque meteoriche, al fine di limitare il dilavamento del terreno;
- protezione della vegetazione mediante reti provvisorie antipolvere;
- accantonamento del terreno vegetale con periodica bagnatura dei cumuli al fine di ridurre la dispersione di polveri in atmosfera;
- localizzazione temporale degli interventi di scavo fuori dal periodo riproduttivo (aprile – luglio);
- posizionamento delle aree di deposito materiale in zone adeguatamente pavimentate, al fine di evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti nel sottosuolo.

CONSIDERATO che il proponente relativamente alle terre e rocce da scavo afferma che:

- *le stesse verranno prodotte per la realizzazione della seconda vasca di trattamento biologico MBR identica a quella esistente. I volumi di scavo per la realizzazione di tale manufatto sono stimati in circa mc 4.000;*
- *prima dell'inizio dei lavori sarà eseguito un sondaggio e campionamento dei terreni al fine di verificare le caratteristiche chimiche del materiale che verrà movimentato; qualora il terreno risulti conforme ai limiti di legge verrà utilizzato per la rimodellazione di un sito, sempre di proprietà della SEAP, ricadente in area agricola di mq 25.164, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 85 particelle n. 3, 27, 30, 31,79,80,111. Per tale sito, di proprietà della SEAP DA, sono state avviate le procedure autorizzative presso il Comune di Aragona per il progetto in variante urbanistica, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 160/2010 per la realizzazione di un parcheggio ed un impianto fotovoltaico per l'efficientamento energetico di 600 KW dei consumi della piattaforma esistente. Per quest'ultimo intervento, la Società Seap D.A. S.r.l. ha già ottenuto il decreto di finanziamento DDG n. 1376 del 07/11/2019 da parte del dipartimento dell'energia Servizio IV Gestione POR e Finanziamenti della Regione Siciliana.*

VALUTATO che per l'eventuale esubero si prevede lo smaltimento dei volumi di scavo presso la discarica per rifiuti speciali della SOAMBIENTE S.r.l. sita in C.da Zunica - Agrigento, che dista dal sito della SEAP circa 20 km;

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente afferma:

Commissione Tecnica Specialistica – AG3 RIF1 - “Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara.”.



- che lo spostamento dei mezzi di cantiere avverrà prevalentemente entro l'ingombro del corpo stradale esistente, S.P. n. 15 e la S.S. 189;
- che l'impianto è facilmente raggiungibile da qualunque località servita, l'accesso avviene dalla S.S. n. 189 che si innesta sulla S.P. n. 15C per poi raggiungere facilmente lo scorrimento veloce S.S. 121 Palermo-Agrigento;
- che non si richiede l'attraversamento di centri urbani;
- che l'approvvigionamento dei materiali avverrà in ambito provinciale con distanze modeste nell'ambito di 50 km e determinerà un traffico veicolare di massimo venti mezzi al giorno;
- che relativamente all'installazione delle opere elettromeccaniche l'approvvigionamento di una parte delle attrezzature sarà fuori regione, coinvolgendo il trasporto via mare e su gomma, stimato in circa due viaggi al giorno;
- che per i volumi di scavo si stimano complessivamente 10 viaggi di mezzi pesanti che raggiungeranno il sito di smaltimento immettendosi nella SS 189 dalla SP15, attraversando marginalmente il centro abitato della città di Agrigento e di Villasetta;

VALUTATO che è previsto l'utilizzo di autocarri (EURO V ed EURO VI) in grado di trasportare carichi maggiori che consentano, in tal modo, di ridurre il numero di transiti di mezzi pesanti giornalieri;

VALUTATO che sono previste le seguenti misure di mitigazione:

- limitare al massimo la dispersione di polveri innaffiando gli inerti caricati e coprendoli con teloni;
- limitare il più possibile il rilascio di depositi fangosi sul manto stradale bagnando le strade;
- effettuare tutti i controlli necessari alla manutenzione degli automezzi;
-

VALUTATO che è stato prodotto uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita e dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali;

Punto 7)

Non è stato prodotto il Piano di Monitoraggio Ambientale, (redatto secondo "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)" MATTM- ISPRA che è differente dal Piano di Monitoraggio e Controllo;

CONSIDERATO che il Proponente nella documentazione integrativa ha prodotto il *Piano di Monitoraggio Ambientale*;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel Piano di Monitoraggio Ambientale trasmesso dal Proponente :

- manca la planimetria con indicazione dei punti di monitoraggio;
- i limiti per l'atmosfera da considerare nel monitoraggio ai ricettori sono quelli stabiliti dal D.Lgs 155/2010;
- nella gestione delle anomalie dello scarico idrico, nel caso appunto di superamento dei limiti, la procedura da attivare non è quella ex art. 242 del D.Lgs 152/06, che invece vale per la contaminazione di suolo e acque sotterranee;
- non sono definite la modalità di monitoraggio e la durata di ogni singola campagna con specifico riferimento ad atmosfera e rumore;
- la fase post operam è stata scambiata con la fase di dismissione dell'impianto;
- non è stato definito il monitoraggio post operam (propriamente inteso) per i primi anni di esercizio;



VALUTATO quindi che in PMA risulta carente per le motivazioni prima esposte e che pertanto sarà oggetto di specifica condizione ambientale;

Punto 8)

Non risulta redatto il “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti” di cui all’art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132;

CONSIDERATO che il proponente afferma che il " Piano di emergenza interno" è stato redatto in relazione al progetto di ampliamento/ revamping della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi sita in via Miniera Caccia Taci Pirandello agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara;

CONSIDERATO che nel citato “Piano di Emergenza Interna” il proponente considera le seguenti sezioni impiantistiche:

- Sezione di scarico rifiuti neutro alcalini
- Sezione di stoccaggio rifiuti liquidi neutro-alcalini
- Sezione di scarico e stoccaggio rifiuti liquidi acidi
- Sezione di scarico e stoccaggio reagenti
- Sezione di trattamento aeriformi
- Sezione di trattamento chimico-fisico
- Sezione di disidratazione fanghi
- Sezione di stoccaggio concentrato osmosi
- Sezione di trattamento biologico e finissaggio
- Sezione di accumulo acque
- Sezione di scarico emulsioni oleose
- Sezione di stoccaggio/ trattamento emulsioni oleose

VALUTATO che tra le sezioni impiantistiche non è stata inserita la sezione di strippaggio dell’ammoniaca;

VALUTATO che nel piano di emergenza interna il proponente fa riferimento alla sola capacità di trattamento attualmente autorizzata pari a 550 m³/g e non considera l’aumento della quantità di ritiro rifiuti da 550 m³/giorno a 1200 m³/giorno (di cui 350 m³/giorno verranno conferiti a smaltimento presso terzi), e che tra i CER non ha inserito il 20 03 06, richiesto ad integrazione dei codici già autorizzati;

Punto 9)

Non risulta redatto il “Piano di gestione operativa”, secondo le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019;

CONSIDERATO che il proponente nel documento Allegato 5 – il "Piano di Gestione Operativa" ha riportato pedissequamente le linee guida del Ministero;

VALUTATO quindi che non è stato prodotto il Piano di Gestione Operativa per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019;



Punti 10 -11-12)

Che in merito all'unità impiantistica di strippaggio dell'ammoniaca:

- *non è stato aggiornato né integrato il SIA e né lo schema a blocchi;*
- *che nel PMeC non è stata trattata l'unità impiantistica di strippaggio dell'ammoniaca;*
- *che nell'unità impiantistica di strippaggio dell'ammoniaca il proponente non ha dato una descrizione esaustiva sul trattamento del flusso in uscita dalla scrubber e che lo schema impiantistico allegato non è leggibile, non si comprende quindi come sia destinata a funzionare questa sezione dell'impianto;*

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito all'unità impiantistica di strippaggio dell'ammoniaca il proponente nella documentazione trasmessa:

- aggiorna ed integra il SIA;
- aggiorna lo schema a blocchi;
- integra il PMeC con l'unità impiantistica di strippaggio dell'ammoniaca;

CONSIDERATO che l'impianto di strippaggio dell'ammoniaca verrà dimensionato per trattare un quantitativo complessivo di refluo di circa 15 m³/h e che lo stesso funzionerà per 24 ore al giorno per 350 giorni l'anno, con una portata pari a 360 Mg/giorno e 126.000 Mg/anno.

CONSIDERATO che nell'impianto di strippaggio dell'ammoniaca:

- saranno trattati rifiuti liquidi, sottoposti dapprima ad un trattamento chimico-fisico e successivamente stoccati all'interno di 3 serbatoi dedicati alla sezione di strippaggio;
- i reflui in uscita dalla sezione di strippaggio saranno inviati alla sezione di trattamento biologico (MBR1 e/o MBR2);

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente afferma che :

- *l'aria satura di ammoniaca in uscita dalle colonne di strippaggio viene inviata ad una colonna di assorbimento (scrubber) per la rimozione dell'ammoniaca, che mediante lavaggio con una soluzione acida (corretta con acido solforico) consente all'ammoniaca di essere assorbita come Solfato d'Ammonio, un sottoprodotto che sarà venduto come fertilizzante per l'agricoltura e/o come ammendante negli impianti di compostaggio;*
- *il Solfato d'Ammonio, quale sottoprodotto dell'impianto di strippaggio dell'ammoniaca, potrà essere utilizzato quale ammendante in agricoltura solo ed esclusivamente se sarà conforme ai requisiti di qualità di cui al D.Lgs 29 aprile 2010 n°75 e ss.mm.ii. in riferimento all'allegato 1 tabella 2.2 punto 3;*

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente prevede una verifica semestrale sulle caratteristiche del Solfato di Ammonio e qualora non conforme ai requisiti di qualità di cui al D.Lgs 29 aprile 2010 n°75 e ss.mm.ii. in riferimento all'allegato 1 tabella 2.2 punto 3, dichiara che verrà gestito come rifiuto (CER 160303*/160304) e smaltito presso gli impianti autorizzati;

VALUTATO che il proponente ha allegato una dichiarazione di disponibilità allo smaltimento del rifiuto con codice CER 161003 presso l'impresa GSA Srl con domicilio fiscale in Civita Castellana (VT) Loc. Gargarasse snc, qualora il solfato d'ammonio non sia conforme ai requisiti di qualità di cui al D.Lgs 29 aprile 2010 n°75 e ss.mm.ii. in riferimento all'allegato 1 tabella 2.2 punto 3;



Punti 13)

Non risulta menzionata alcuna indagine di mercato né eventuali contratti preliminari per la vendita del Solfato d'Ammonio (sottoprodotto) prodotto dall'impianto di strippaggio dell'ammoniaca come fertilizzante o ammendante, né dell'olio prodotto nella sezione di stoccaggio/trattamento emulsioni oleose.

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente ha stipulato con la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - Unione Provinciale Agricoltori di Agrigento una lettera di intenti **non datata** per intraprendere una collaborazione volta alla realizzazione della vendita e/o/cessione a titolo gratuito del Solfato di Ammonio, nella forma contrattuale più opportuna;

VALUTATO che per gli oli recuperati dalla sezione di trattamento delle emulsioni oleose, verranno inviati a recupero attraverso il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (CONOU);

Punti 14-15 -17)

- *Così come evidenziato anche da ARPA al punto 3.5.4.4, in merito al quantitativo di rifiuti 350Mg/giorno da conferire presso impianti terzi nel SIA non risultavano menzionati eventuali contratti preliminari dove conferire i suddetti rifiuti;*
- *Nell'istanza di autorizzazione il Proponente chiede "L'aumento quantità ritiro rifiuti da 550 m³/giorno a 1200 m³/giorno", ma di cui 350 m³/giorno non vengono in alcun modo processati, per essere conferiti a smaltimento presso terzi, per cui il sito rappresenta una mera area di deposito (operazione D15). Il Proponente giustifica l'operazione (che si presenta quale mera intermediazione) sostenendo "che è stata pensata per superare casi di emergenza in determinati periodi dell'anno, legati spesso ad avverse condizioni meteo";*
- *Nelle controdeduzioni in risposta ad ARPA il proponente ha inteso superare la suddetta criticità ("pensata ad esempio..... ed in via del tutto indicativa") come di seguito riportato:*

Il quantitativo eccedente richiesto in ingresso della scrivente di 350 Mg/giorno da stoccare in D15 per il successivo conferimento presso terzi da aggiungere agli 850 Mg/giorno cui al paragrafo precedente, porterebbe ad una complessiva quantità di rifiuto in ingresso alla piattaforma pari a 1200 Mg/giorno.

In realtà, la richiesta aggiuntiva della quantità di stoccaggio (D15) per successivo conferimento presso terzi, di 350 Mg/giorno di cui al paragrafo precedente, è stata pensata ad esempio, per superare casi di emergenza in determinati periodi dell'anno legati spesso ad avverse condizioni meteo che, a seguito delle abbondanti piogge, hanno generato una sproporzionata produzione di percolati di discariche, sfociate in passato in emergenze in diversi Comuni della Regione. Dunque, solo in queste simili circostanze, la SEAP D.A. intendeva trovarsi pronta a soddisfare la richiesta del cliente e consentire allo stesso, ove possibile, di limitare o eliminare l'emergenza in atto.

Detti rifiuti è preferibile trattarli presso la piattaforma della SEAP DA, all'interno della capacità di trattamento richiesta pari a 850 Mg/giorno e, solo nei casi in cui l'impianto ne fosse impossibilitato, optare di avvalersi di impianti terzi all'uopo autorizzati. A tal proposito, in via del tutto indicativa, gli impianti potrebbero essere quello della PROFINECO SpA e quello della Ciprogest Srl, entrambi all'uopo autorizzati, siti nella zona industriale del Comune di Termini Imerese (PA) con i quali sono in corso rapporti commerciali anche con società del gruppo SEAP.

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente:

- *afferma di volere aumentare la quantità dei rifiuti da ritirare da 550 m³/giorno a 1200 m³/giorno, di cui 350 m³/giorno non processabili in impianto e da inviare allo smaltimento presso terzi;*
- *per tali rifiuti chiede di svolgere la sola operazione D15; tale quantitativo viene richiesto,—per superare i casi di emergenza in determinati periodi dell'anno legati spesso ad avverse condizioni*



meteo che, a seguito delle abbondanti piogge, hanno generato una sproporzionata produzione di percolati di discariche, sfociata in passato in emergenze in diversi comuni della Regione;

CONSIDERATO e VALUTATO:

- che relativamente al percolato proveniente da Bellolampo, questa CTS ha espresso parere positivo n. 238 del 13.11.2019 – poi divenuto provvedimento finale con D.A. N.106/GAB del 16.04.2020 per la realizzazione di una **“sezione di pre-trattamento chimico-fisico del percolato di discarica presso l’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari”**;
- che il percolato proveniente da Bellolampo, in futuro, verrà smaltito presso l’impianto di pre-trattamento chimico-fisico - AMAP S.p.A di Acqua dei Corsari;
- che da quanto dichiarato dal proponente **“nei casi emergenziali il percolato proveniente da Bellolampo verrebbe inviato a SEAP;Detti rifiuti saranno preferibilmente trattati presso la piattaforma SEAP D.A., nell’ambito della capacità di trattamento richiesta pari a 850 m³/giorno e, solo nei casi in cui l’impianto ne fosse impossibilitato si avvarrà delle ditte CIPROGEST S.r.l. e PROFINECO SRL site nel Comune di Termini Imerese;**

VALUTATO che :

- i rifiuti destinati al solo deposito preliminare (D15), non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione;
- che, al fine di ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti, gli stessi conferiti al deposito preliminare devono essere avviati in impianti autorizzati al trattamento evitando ulteriori passaggi di sola messa in riserva (mero stoccaggio);
- che in tal senso il D.lgs. 152/2006, all’Allegato B, alla Parte IV, definisce l’operazione D15 quale **“Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14”**; talchè si ricava che il rifiuto una volta messo a riserva deve essere avviato al trattamento presso un impianto a ciò autorizzato (operazioni da D1 a D14), senza essere nuovamente sottoposto ad un nuovo stoccaggio non propedeutico al trattamento;

VALUTATO quindi che la richiesta di conferimento di rifiuti non processabili in impianto (D15), pari 350 mc/giorno, non è propedeutica alle operazioni di trattamento da D1 a D14;

VALUTATO quindi che gli eventuali **rifiuti liquidi non processati** presso l’impianto SEAP verrebbero inviati ad un ulteriore deposito preliminare presso le su menzionate ditte;

VALUTATO che l’ordinanza rif.1 del 27.03.2020 in deroga al decreto AIA, autorizza il conferimento del percolato presso l’impianto di depurazione della raffineria di Gela;

VALUTATO conseguentemente, che la richiesta di conferimento di rifiuti non processabili in impianto (D15), e conferiti successivamente a smaltimento presso terzi pari, a 350 mc/giorno, non può essere autorizzata;

Punto 16)

Come sito di smaltimento presso terzi, pur menzionando, in via del tutto indicativa, gli impianti Profineco SpA e Ciprogest siti nel Comune di Termini Imerese a cui inviare 350 Mg / giorno (122.500 m³/ anno), non è stato prodotto alcuno studio sul traffico indotto da e per.



CONSIDERATO che il proponente afferma che *il conferimento potrà avvenire per un periodo di circa 4 mesi all'anno, in corrispondenza delle maggiori precipitazioni atmosferiche, con una movimentazione di 10 mezzi al giorno;*

CONSIDERATO che i mezzi che partiranno carichi dalla SEAP, per conferire negli impianti presso la Zona Industriale di Termini Imerese (PA), e ritorneranno vuoti in giornata, attraverso la S.S. 640 in direzione Caltanissetta raggiungeranno la A19 PA-CT per poi svincolare all'altezza della Zona Industriale di Termini Imerese (PA) e viceversa, senza passaggio da centri abitati;

CONSIDERATO che il proponente afferma *che dai dati forniti dall'Osservatorio del traffico ANAS, riferiti all'anno 2017, si evince che il traffico medio giornaliero annuo (valore bidirezionale) per le postazioni della A19 Termini Imerese (PA) e SS 640 Favara (AG) ammonta a:*

- *A19 Termini Imerese (PA):*
 - *Veicoli totali: 23.046*
 - *Veicoli pesanti: 2.449*
- *SS 640 Favara (AG):*
 - *Veicoli totali: 10.160*
 - *Veicoli pesanti: 679.*

VALUTATO che il proponente afferma *che l'incidenza percentuale giornaliera, per il periodo limitato a quattro mesi l'anno, dei mezzi della SEAP DA che raggiungeranno gli impianti della Profineco S.p.A. e della Ciprogest S.r.l. e viceversa è del 0,04% sul tratto autostradale e del 0,09% sul tratto statale;*

VALUTATO che è stato prodotto lo studio sul traffico indotto da e per gli impianti di smaltimento Profineco S.p.A. e Ciprogest siti nel Comune di Termini Imerese;

Punto 18)

Vi è una incongruenza sull'uso dell'acqua post-trattamento; nell'istanza presentata dalla ditta si chiede che l'acqua recuperata a valle del processo produttivo possa essere ceduta verso terzi anche per uso irriguo, mentre nel SIA il proponente chiede che l'acqua recuperata a valle del processo produttivo sia ceduta a terzi solo per usi industriali.

CONSIDERATO che il proponente chiarisce e rettifica l'incongruenza relativa sull'uso dell'acqua post-trattamento;

VALUTATO quindi che l'acqua recuperata a valle del processo produttivo verrà utilizzata per i soli usi industriali (uso interno e cessione verso terzi);

Punto 19)

In merito alle richieste di ARPA sul PMeC non si trova riscontro nella relazione sulle controdeduzioni formulate dal proponente (doc.18.107.06R.0002).

CONSIDERATO che nel PMeC è stata trattata l'unità impiantistica di strippaggio dell'Ammoniaca;



CONSIDERATO che nelle richieste formulate da ARPA si chiedeva di predisporre le seguenti planimetrie che dovranno far parte integrante del PMeC:

- A) planimetria dettagliata opifici;
- B) Planimetria con evidenziati : punti emissivi ; punti conferimento degli scarichi; presenza vasche di stoccaggio e/o trattamento delle acque di prima pioggia;

VALUTATO che nel PMeC non sono allegate le suddette planimetrie;

Punto 20)

Si sono riscontrati riferimenti non corretti e discrepanze probabilmente refusi che rendono di difficile comprensione alcuni paragrafi del SIA; (p. es. par. 3.7 pag.167 Comune Augusta, par.3.2 pag.164le vasche stoccaggio saranno realizzate...(il progetto non prevede la realizzazione di nuove vasche di stoccaggio acque prima pioggia, acque lavaggio ecc.)e ancora nel quadro ambientalela piattaforma polifunzionale sarà dotata di tre impianti di aspirazione e trattamento aeriformi mentre nel quadro progettuale gli impianti di aspirazione sono due.....e ancoraLa realizzazione dell'impianto di TMB comporterà un impatto permanente sulla componente paesaggio, in quanto l'impianto modificherà la percezione visiva di un intorno di territorio a configurazione rurale che trae origine fra l'unione dei terreni coltivati dall'uomo e le relative strutture abitative e di esercizio;

VALUTATO che il proponente ha apportato le giuste correzioni di seguito riportate:

..... Paragrafo 3.7 "Rumore"

Ai fini delle considerazioni espresse nel presente paragrafo, si ritiene opportuno ribadire che, che sia il Comune di Aragona che il Comune di Favara non hanno adottato alcun provvedimento di zonizzazione acustica e tenuto altresì conto del contesto territoriale ed urbanistico, darebbe esiti ampiamente inferiori a quanto per l'area non esiste una qualificazione del clima acustico di fondo. Qualora questa fosse realizzata, tenuto conto disposto dalla Legge quadro sul rumore n. 447/95 per la Classe di riferimento considerata (Classe VI). Ai fini della suddetta considerazione, appare opportuno ricordare che l'area nella quale è ubicato l'impianto della SEAP DA è di tipo industriale. (...)

Paragrafo 3.2 "Suolo e acque"

(...) Tutte le aree di lavorazione, così come la vasca di trattamento biologico MBR, saranno realizzate in modo da garantire la perfetta tenuta nei confronti del loro contenuto. (...)

Paragrafo 3.6 (per mero errore di digitazione nel SIA è indicato 5.6) "Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera"

(...) La piattaforma polifunzionale sarà dotata di due impianti di aspirazione e trattamento aeriformi, allo scopo di:

- convogliare ed abbattere i carichi inquinanti provenienti dallo stoccaggio;
- convogliare ed abbattere i carichi inquinanti delle emissioni prodotte dall'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico rifiuti liquidi.

Paragrafo 3.5 "Paesaggio"

(...) La realizzazione dell'ampliamento dell'impianto della SEAP DA comporterà un impatto permanente sulla componente paesaggio, in quanto l'impianto modificherà la percezione visiva di un intorno di territorio che comunque ha una configurazione industriale. (...).

Punto 21)

Pur trattandosi di un "Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma già esistente di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non" , sulla componente rumore il



proponente afferma di non disporre di dati specifici, in merito alle informazioni sulle attrezzature da utilizzare;

CONSIDERATO e VALUTATO che relativamente alla componente rumore:

- è stata prodotta la valutazione di Impatto Acustico Ante e Post Operam ed in fase di cantiere svolgendo tre campagne di misurazione in data 27-28.02.2020 e 02.03.2020 durante le ore diurne ed in piena attività;
- è stato prodotto l'elenco delle apparecchiature di nuova installazione con l'indicazione dei livelli di emissione della sorgente e di quelli ottenuti con l'installazione dei sistemi di contenimento previsti in progetto e forniti i valori delle emissioni acustiche delle principali macchine ed attrezzature di cantiere

VALUTATO che il valore max di immissione acustica in ambiente esterno è pari a 62 dB nella fascia diurna;

Punti 22- 23)

- *I bioindicatori, che il proponente afferma di utilizzare per la valutazione della qualità dell'aria, possono essere utili parametri funzionali a determinare le condizioni di stress dell'area in esame, incluso quindi eventuali fenomeni di degrado atmosferico; tuttavia il monitoraggio di tali indicatori è un processo di raccolta sistematica di dati qualitativi e quantitativi, operata con una procedura standardizzata in un dato periodo di tempo. Pertanto, la valutazione visiva della vegetazione spontanea circa il deperimento o meno durante un numero non definito di sopralluoghi, si considera non idoneo a fornire una descrizione dello stato di qualità dell'atmosfera;*
- *Che pur evidenziano nel SIA che "il vento è il principale motore del trasporto degli inquinanti e a questi fini la sua caratteristica più importante è la velocità. La velocità del vento influenza la velocità con la quale un inquinante viene trasportato orizzontalmente lontano dalla sorgente, come anche la qualità dell'aria diluente mescolata (minore è la velocità del vento, minore è la diluizione e più elevato l'impatto ambientale). La direzione del vento influenza l'area ricetrice interessata dall'inquinamento relativa alla sorgente (una direzione del vento persistente con variazione minima massimizza l'impatto specialmente se è diretta verso un recettore sensibile", non è riportato alcuno studio sulla velocità e sulla direzione prevalente dello stesso, durante tutto l'arco dell'anno nè uno studio sulla eventuale ricaduta degli inquinanti;*

CONSIDERATO e VALUTATO che relativamente alla componente aria:

- è stato prodotto lo studio di impatto applicando il modello di dispersione atmosferica CALPUFF;
- sono stati individuati 6 punti, 4 localizzati ai quattro angoli della scuola I.S.S. Enrico Fermi adiacente allo stabilimento, e 2 presso la vicina azienda DFV Srl nei due angoli in direzione dell'impianto in oggetto;
- che per ogni punto si sono quantificate le ricadute a terra e ad una quota di 9 metri dal suolo;
- che la valutazione previsionale dell'impatto ha riguardato le emissioni di C₆H₆, CH₄, COVNM, H₂S, HCl, TOC, NH₃, NOX, SO₂;
- che nel modello di dispersione è stata implementata la sorgente corrispondente all'emissione dello scrubber E1, per quantificarne le ricadute sul territorio circostante;
- che per ogni specie analitica, la concentrazione adottata in fase di modellazione è stata ipotizzata pari al valore massimo, restituito dalle misurazioni in autocontrollo effettuate negli ultimi due anni



(2018 e 2019) in corrispondenza del punto di emissione E1, arrotondata conservativamente per eccesso;

- che per H₂S, il valore di 1.9 mg/Nmc, misurato in data 11/06/2018, non è stato preso in considerazione in quanto rilevato unicamente nella prima fase di avviamento dell'impianto;
- che dagli esiti rilevati dal modello di simulazione l'impatto sulla qualità dell'aria del territorio circostante risulta non significativo e che non si sono rilevati superamenti degli inquinanti presso i recettori individuati;

VALUTATO che dalle analisi prodotte non si rilevano superamenti degli inquinanti presso i recettori individuati. Si ritiene tuttavia che l'impatto ai ricettori deve essere calcolato integrando i valori di fondo ai risultati della dispersione della portata emissiva dell'impianto, ferme le valutazioni in sede AIA;

Punti 24)

Che sul lato sud-ovest confinante con l'impianto è presente un recettore sensibile (istituto di istruzione secondaria superiore I.S.S. Enrico Fermi) e che l'aumento del traffico indotto (conseguente all'aumento della quantità di ritiro rifiuti da 550 m³/giorno a 1200 m³/giorno (di cui 350 m³/giorno verranno conferiti a smaltimento presso terzi) genererà un impatto significativo verso lo stesso;

VISTO il Verbale, relativo all'incontro svoltosi presso la Prefettura di AGRIGENTO, del 23 aprile 2018 finalizzato all'esame delle problematiche connesse alle immissioni maleodoranti verificatesi nelle adiacenze dell'Istituto di istruzione Secondaria ISS "Enrico Fermi" di Aragona, a seguito di espressa richiesta formulata dal Dirigente Scolastico;

- che nel suddetto verbale redatto in data 23 aprile 2018 :..... *si riferisce che dal mese di gennaio, sono stati riscontrati diversi episodi di emissioni olfattive moleste lamentati da parte di studenti, professori e personale ATA che si sono ripetuti nel mese di febbraio e nel corrente mese di aprile.....si evidenzia la necessità che lo spostamento sia effettuato il prima possibile..... Il Dr. Vella interviene nuovamente per rappresentare che il 6 aprile scorso, personale dell'ARPA ha effettuato verifiche presso l'impianto da cui è emerso che quel giorno non si erano registrate emissioni; nella giornata del 12 aprile personale dell'ASP ha effettuato le stesse verifiche, mentre il 16 aprile si è tenuto un sopralluogo da parte di funzionari del Libero Consorzio.....**ed ancora** .., l'ISS. "Enrico Fermi" non può assolutamente rimanere presso la zona industriale di Agrigento e chi ha operato questa scelta deve assumersi le proprie responsabilità davanti alla legge;**ed ancora** 'Ufficio Scolastico Provinciale, rappresenta che occorre trovare al più presto una soluzione definitiva per gli studenti e che l'area industriale non è assolutamente idonea ad ospitare un istituto scolastico.*
- che ad oggi, trascorsi **due anni** dal suddetto incontro, la scuola non è stata ancora delocalizzata;

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente si "dichiara disponibile a subordinare la messa in esercizio dell'impianto oggetto delle presente richiesta "SOLO dopo l'avvenuta delocalizzazione dell'Istituto di istruzione secondaria in questione, così ancorando ad una condizione sospensiva espressa l'operatività del predetto ampliamento al trasferimento dell'Istituto Scolastico".

CONSIDERATO e VALUTATO in merito al traffico indotto che il proponente afferma:

- *che dai dati forniti dall'Osservatorio del traffico ANAS, riferiti all'anno 2017, si evince che il traffico medio giornaliero annuo (valore bidirezionale) per la postazione SS 640 Favara (AG) ammonta a:*
SS 640 Favara (AG):
 - *Veicoli totali: 10.160*



- *Veicoli pesanti: 679.*
- *che ad oggi i mezzi pesanti che transitano in impianto sono circa 20 - 30 mezzi al giorno;*
- *che con le opere di ampliamento si stimano circa 60 mezzi al giorno (30 mezzi pesanti in più);*

VALUTATO che l'analisi sul traffico rileva un'incidenza percentuale giornaliera dei mezzi pesanti pari a circa il 4,4 % sul totale 679 veicoli pesanti e che in ogni caso in merito alla presenza del recettore sensibile il proponente dichiara di essere disponibile a subordinare la messa in esercizio dell'impianto oggetto delle presente richiesta solo dopo l'avvenuta delocalizzazione dell'Istituto di istruzione secondaria in questione.

Punti 25) non è stato prodotto alcuno studio sul traffico indotto considerato che è previsto un transito giornaliero in impianto di circa 60 mezzi;

CONSIDERATO che il proponente afferma che l'area di progetto:

- è ubicata nell'agglomerato industriale di Agrigento "Aragona-Favara" in prossimità di uno degli svincoli della S.S.n.189 che si innesta sulla S.P. n. 15C per poi raggiungere facilmente lo scorrimento veloce S.S. 121 Palermo-Agrigento;
- è facilmente raggiungibile da ogni provenienza senza l'attraversamento di centri abitati;

CONSIDERATO che il proponente afferma che per la capacità stimata dell'impianto si prevede un transito giornaliero massimo in impianto di circa 60 mezzi; e che il flusso di traffico maggiore proviene dalle principali aree industriali siciliane, Priolo, Augusta, Messina, Palermo e Gela e quindi su scala regionale, le principali arterie stradali coinvolte potranno essere la S.S. 115 da Gela ad Agrigento, la S.S. 189 Palermo-Agrigento, la A18 Messina-Catania, la A19 Catania-Palermo, la S.S. 640 Caltanissetta-Agrigento e la SS 124 Siracusa- Catania;

CONSIDERATO che i possibili impatti attesi sono:

- aumento del traffico;
- ingombro sulle strade dei mezzi in esercizio;
- consumo del manto stradale;
- qualità dell'aria;

CONSIDERATO che il proponente relativamente al traffico viario afferma:

- *che i mezzi in uscita dall'impianto percorrono la Via Miniera Taccia Caci Pirandello, strada locale, che si collega ad uno degli svincoli della S.S. n. 189;*
- *che, considerati i livelli di traffico indotto dall'impianto a livello regionale l'impatto in fase di esercizio è da considerarsi basso poiché le strade di percorrenza sono ad alto scorrimento;*

CONSIDERATO che il proponente relativamente all'ingombro sulle strade dei mezzi in esercizio afferma:

- *che lo stesso assume un impatto decisamente sostenibile sulle strade ad alto scorrimento (strade statali e provinciali).*
- *che, facendo riferimento prudenzialmente al TGMA della SS 189 allo svincolo di Aragona di 464 mezzi, si considera una incidenza percentuale del 12%;*
- *che, essendo la via Miniera Taccia Caci Pirandello una strada a servizio dell'intera area industriale, a breve e lungo termine, l'impatto del progetto sulla viabilità "locale" risulta medio-basso;*



- *che su scala più ampia, provinciale e regionale, l'impatto è da considerarsi basso poiché le strade di percorrenza sono ad alto scorrimento e l'incidenza dei mezzi dell'impianto si rivela a tutti gli effetti ridotta;*

CONSIDERATO che il proponente relativamente al consumo del manto stradale afferma:

- *che il traffico pesante induce un forte logorio dello stesso, generando buche e consumando lo strato bituminoso e che questo aspetto, viene percepito maggiormente sulle strade minori che generalmente non beneficiano di una manutenzione costante e continua come accade per le arterie di maggior sviluppo;*
- *che l'impatto risulta medio sulla viabilità provinciale e basso sulla viabilità regionale;*

CONSIDERATO che il proponente, relativamente al Piano di tutela della qualità dell'aria, afferma:

- *che sono stati registrati superamenti dei valori limite e dei valori obiettivo per il biossido di azoto (NO₂), per il particolato fine (PM₁₀), per l'ozono (O₃) e per il PM_{2,5}.*
- *che le ricadute al suolo per il parametro PM₁₀ ed il PM_{2,5} sono state ritenute non significative;*
- *che i superamenti di Biossido di azoto hanno riguardato a livello regionale stazioni da traffico urbano dell'Agglomerato di Palermo, dell'Agglomerato di Catania e delle "Aree Industriali IT1914";*
- *che nessun superamento è stato registrato a livello regionale per gli altri parametri normati dal D.Lgs. 155/2010 quali CO, SO₂, benzene, IPA e metalli pesanti;*

CONSIDERATO e VALUTATO che nel Piano Regionale sono state individuate le seguenti misure negli scenari di proiezione degli inquinati in atmosfera al 2017, 2022 e 2027:

- *riduzione del volume del traffico veicolare nei comuni di Palermo, Catania, Messina e Siracusa del 40% al 2022 e del 60% al 2027 con applicazione di misure specifiche da adottare da parte dei comuni.*

VALUTATO che le suddette misure non coinvolgono la Zona Industriale di Agrigento;

VALUTATO che il proponente afferma che *verranno utilizzati mezzi di recente costruzione (EURO V ed EURO VI), in grado di trasportare carichi maggiori, che consentano in tal modo, di ridurre il numero di transiti di mezzi pesanti giornalieri;*

Punto 26)

Non è stato prodotto un elaborato specifico per gli interventi previsti di Opere a Verde;

CONSIDERATO che in merito agli interventi previsti di **opere a verde** è stato prodotta la *Planimetrie Aree Verdi dove sono indicate le seguenti essenze arboree da impiantare lungo il perimetro dell'impianto e all'interno dell'area dell'impianto: Prato Inglese, Palme ulivo, limone, Alloro, Oleandro, Cipresso Leyland, Viburnum, Lucidum;*

VALUTATO che in particolare le essenze arboree previste, da impiantare lungo il perimetro dell'area di stoccaggio e trattamento sono:

Sul lato sud-ovest (area antistante ISS E. Fermi) e sul lato sud-est : ulivi e alloro

Sul lato nord oleandro alloro e qualche albero di limone ;



Punto 27)

Nel Quadro Ambientale non è stata analizzata la componente Salute Umana.

CONSIDERATO che in merito alla componente *salute umana* il proponente afferma che l' impianto in esame non rientra tra quelli da assoggettare alla VIS.

CONSIDERATO che in merito alle emissioni odorigene il proponente riporta i risultati sulla valutazione dell'impatto olfattivo con ipotesi di innalzamento del camino del punto di emissione E1 a mt 35, desunti dalle relazioni sugli autocontrolli redatti da ARPA eseguita nel mese di settembre 2018 e che si evidenzia è un abbattimento dell'ordine del 75% della componente odorigena:

VALUTATO che dai monitoraggi ad oggi effettuati nell'impianto esistente la componente odorigena è sempre al di sotto di 300 U.O./Nmc;

CONSIDERATO e VALUTATO che dallo "Studio di impatto mediante simulazione della dispersione atmosferica", si evince che lo stabilimento in esame contribuisce in maniera non significativa all'impatto sulla qualità dell'aria del territorio circostante, e che nessuno degli inquinanti rilevati presso i recettori individuati ha presentato superamenti;

CONSIDERATO e VALUTATO che per la componente rumore nella "Valutazione di Impatto Acustico", relativo ai "Lavori di ampliamento/revamping dell'impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi, dall'analisi dei dati di calcolo previsionale effettuati, risulta che il valore massimo delle immissioni acustiche in ambiente esterno è pari a 62,1 dB(A) < 70 dB(A);

VALUTATO che in merito alla componente **salute umana** il proponente ha analizzato la stessa attraverso un '*analisi previsionale dei rischi in seguito allo scenario di progetto e le azioni di monitoraggio e di mitigazione previste per ciascuna componente ambientale concorrono con effetti sinergici per la tutela della salute pubblica;*

VALUTAZIONI FINALI

VALUTATO che rispetto all'attuale configurazione impiantistica, nella medesima piattaforma si intende aggiungere:

1. *Aumento quantità ritiro rifiuti da 550 m³/giorno a 1200 m³/giorno (di cui 350 m³/giorno verranno conferiti a smaltimento presso terzi – operazione dichiarata inammissibile dal presente Parere);*
2. *Aumento della capacità di trattamento da 550 m³/giorno a 850 m³/giorno;*
3. *N. 1 area di scarico;*
4. *N. 3 reattori chimico-fisico;*
5. *N. 1 vasca di trattamento biologico MBR2;*
6. *Realizzazione di un serbatoio da 30 mc per il deposito ossigeno liquido;*
7. *N. 2 linee di osmosi inversa;*
8. *N. 2 evaporatori;*
9. *Recupero acqua osmotizzata per uso industriale e/o cessione verso terzi anche per uso irriguo;*
10. *Ampliamento silos calce da 30 m³ a 60 m³;*
11. *Bonifico fusti e cisternette;*
12. *Copertura zona aree di scarico;*
13. *Integrazione CER 20 03 06;*
14. *Sezione di strippaggio ammoniac.*



VALUTATE ed esaminate analiticamente tutte le Controdeduzioni del Proponente, formulate in sede di procedimento *ex art. 10bis* della L. 241/90 e s.m.i.;

VALUTATO che il Proponente:

- ha recepito tutte le criticità evidenziate da CTS nel parere negativo 22/2020;
- ha revisionato la documentazione tecnica;

VALUTATO che per le ragioni sopra esposta, gli argomenti contenuti nelle predette Controdeduzioni consentono di superare le criticità rilevate nel parere negativo 22/2020;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

Conferma

il **parere negativo** all'aumento di quantità di ritiro rifiuti pari a 350 mc/giorno non processabili in impianto ma conferiti a smaltimento presso terzi (D15);

Esprime

in ordine alla richiesta (escluso il D15 pari a 350 mc/giorno non processabili in impianto ma conferiti a smaltimento presso terzi):

parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del “Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non sita nell’agglomerato industriale di ASI di Aragona – Favara (AG), nel territorio dei Comuni di Aragona e Favara.”

a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni Ambientali

Condizione ambientale	1
Macrofase	Post operam
Fase	Prima dell’avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Il nuovo impianto, oggetto del presente Parere, potrà entrare in esercizio solo dopo che verrà delocalizzato l’adiacente “Istituto Scolastico Enrico Fermi”, sempreché venga rispettato il termine quinquennale di efficacia del relativo provvedimento VIA.
Termine Avvio Verifica di	Post operam



Ottemperanza	
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	2
Macrofase	Post Operam
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Aspetti Gestionali
Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto dovranno essere trasmessi i contratti conclusi, come da lettere di intenti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	3
Macrofase	Ante Operam - Corso Operam - Post Operam
Fase	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del presente parere per tutte le componenti ambientali sia per la fase ante operam – corso d'opera che per la fase post operam. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.</p> <p>Al fine di confermare l'impatto atmosferico ai ricettori, è necessario che il proponente integri i risultati ottenuti dal modello di dispersione con i valori di fondo rappresentativi della qualità atmosferica dell'aria di progetto attraverso una puntuale campagna di monitoraggio ante-operam.</p> <p>Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA. Nel piano si dovrà prevedere il monitoraggio anche lungo la viabilità di accesso all'impianto relativamente alle componenti atmosfera e rumore.</p>



	I punti di monitoraggio dovranno essere riportati in apposito elaborato planimetrico.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	4
Macrofase	Post- Operam
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Progettuale
Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà trasmettere il Piano d'emergenza interno - redatto ai sensi della circolare 2730-13-02-2019 recante le disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 integrandolo con la nuova configurazione impiantistica; Il proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso il Piano d'emergenza interno al Prefetto; così che il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano di emergenza esterna all'impianto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Prefettura di Agrigento

Condizione ambientale	5
Macrofase	Post- Operam
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà trasmettere il Piano di gestione Operativa.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana



Ente coinvolto	
----------------	--

Condizione ambientale	6
Macrofase	Ante Operam - Post Operam
Fase	Prima dell'inizio dei lavori – in fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Controllo (PMeC), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del presente parere; I punti emissivi, di punti conferimento degli scarichi e la presenza vasche di stoccaggio e/o trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere riportati in apposito elaborato planimetrico.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Ante Operam - Post Operam
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	7
Macrofase	Post opera
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Mitigazione
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato un piano di gestione/manutenzione delle opere a verde. Il piano dovrà prevedere per l'irrigazione il riutilizzo delle acque meteoriche e l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici. Il piano dovrà prevedere dall'entrata in esercizio dell'impianto la verifica di attecchimento delle specie arboree e arbustive per cinque anni dopo la messa a dimora.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	